FAQ ORDINANZA 590/2019

TITOLARITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE E BENENFICIARI DEI CONTRIBUTI

La persona fisica, proprietaria di un immobile locato ad un’impresa, può presentare domanda di contributo qualora lo stesso sia previsto in una direttiva dedicata ai danni subiti dalle attività produttive?

No, solo il titolare/legale rappresentante dell’impresa può presentare domanda di contributo.

Nel caso degli immobili può presentare domanda di contributo il soggetto che alla data dell’evento calamitoso esercitava l’attività produttiva, ancorché la scheda C sia stata presentata dal proprietario

dello stesso immobile?

SI, se le OCDPC emesse nell’immediatezza dell’evento calamitoso che prevedevano la ricognizione dei danni non contemplavano l’incompatibilità, purché nella scheda C il danno fosse stato quantificato.

In quali momenti rileva il “Trasferimento della proprietà dell’attività economica”? e come deve essere intesa la dicitura: “Il soggetto che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell’attività economica decade dal contributo”?

Tale disposizione si applica, per ragioni logiche, anche nel caso in cui il trasferimento della proprietà sia intervenuto tra la data dell’evento calamitoso e la data di presentazione della domanda di contributo. Quanto al significato da attribuire all’espressione “trasferimento della proprietà dell’attività economica”, essa non può che stare a significare il trasferimento dell’azienda (beni immobili, beni mobili, beni immateriali quali il marchio, l’avviamento etc.) dall’imprenditore che esercitava l’attività alla data dell’evento calamitoso ad altro soggetto. Quest’ultimo quindi non ha titolo a presentare la domanda di contributo e, qualora la domanda sia stata presentata dal precedente imprenditore, a riscuotere il contributo, ancorché si sia accollato la spesa di ripristino, in quanto il soggetto danneggiato è colui che esercitava l’attività al momento dell’evento.

Pertanto l’assunto sarebbe che sia l’imprenditore che ha venduto sia quello che ha acquistato l’azienda non hanno diritto al contributo.

Tuttavia, partendo dalla ratio del bando per cui la finalità ultima del contributo è quella di assicurare che con il ripristino funzionale dell’immobile danneggiato un’impresa abbia un sostegno materiale per continuare in tale immobile l’esercizio di un’attività, l’assunto di cui sopra va temperato o comunque meglio contestualizzato.

Con riferimento infatti alle seguenti fattispecie si ritiene che si possa accedere al contributo:

Caso 1) Se alla data dell’evento calamitoso nell’immobile danneggiato l’attività era esercitata dall’impresa individuale “ditta x” e dopo l’evento calamitoso o la presentazione della domanda di contributo nello stesso immobile viene esercitata l’attività da un’altra impresa individuale “ditta y” facente capo comunque sempre alla stessa persona fisica/titolare, il contributo è riconoscibile in quanto il soggetto

danneggiato è sempre la stessa persona e ciò sia nel caso in cui l’immobile fosse un bene aziendale sia nel caso in cui l’immobile fosse un bene di proprietà della persona fisica/titolare.

Caso 2) Se alla data dell’evento calamitoso nell’immobile danneggiato l’attività era esercitata da una società di persone con ragione sociale “xxx” e dopo l’evento calamitoso o la presentazione della domanda di contributo nello stesso immobile viene esercitata l’attività da un’altra

società di persone con ragione sociale “yyy” i cui soci sono gli stessi della prima società, il contributo è riconoscibile in quanto i soggetti danneggiati sono sempre le stesse persone e ciò sia nel caso in cui

l’immobile fosse un bene aziendale sia nel caso in cui l’immobile fosse un bene di proprietà pro quota dei soci o, anche, di un singolo socio.

Caso 3) Se alla data dell’evento calamitoso nell’immobile danneggiato l’attività era esercitata da una società di persone con ragione sociale “xxx” e dopo l’evento calamitoso o la presentazione della domanda di contributo nello stesso immobile, essendo venuta meno la pluralità dei soci, viene esercitata l’attività da un’impresa individuale “ditta x” il cui titolare è il cd. socio superstite, il contributo è riconoscibile in quanto

con l’operazione posta in essere c’è una sostanziale prosecuzione dell’attività in capo appunto al socio superstite.

Caso 4) Se alla data dell’evento calamitoso nell’immobile danneggiato l’attività era esercitata da una impresa individuale e dopo l’evento calamitoso o la presentazione della domanda di contributo la proprietà

dell’azienda (comprendente anche il bene in questione) viene conferita in una società, il contributo è riconoscibile in quanto con l’operazione in esame l’imprenditore individuale non fuoriesce dalla vita aziendale ma prosegue nell’iniziativa imprenditoriale in forma diversa, conferendo l’azienda in una società non in cambio di corrispettivo in danaro ma di una partecipazione.

Se l’amministratore condominiale presenta domanda di contributo per le parti comuni dell’edificio residenziale, Il singolo condomino che, a tempo debito, ha effettuato segnalazione del danno deve comunque presentare domanda di contributo?

Sì se la segnalazione era stata fatta per i danni relativi alla sua unità abitativa.

In caso, a seguito di domanda presentata dall’amministratore condominiale, venga riconosciuto il danno alle parti comuni, come si distribuisce il contributo tra gli aventi diritto? Si deve tener conto delle diverse percentuali spettanti ai residenti rispetto ai non residenti?

No, perché il contributo per le parti comuni andrà al condominio persona giuridica per la copertura degli interventi necessari al ripristino della parte comune danneggiata, quindi non rileva quale dei proprietari delle unità abitative risulti residente e quale no.

Le associazioni vanno equiparate alle attività produttive o ai privati?

Pur nella mancanza di un preciso inquadramento giuridico della fattispecie anche a livello di Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, sembra potersi ritenere che le associazioni con scopo di lucro aventi partita IVA siano assimilabili ad attività economiche produttive vere e proprie e, pertanto, inquadrabili all’interno dell’Allegato 2 alla Direttiva approvata con D.P.C.D. n. 124/2019 (Articolo 2, Comma 1, Lettera e).

L’impresa iscritta al registro delle imprese ma inattiva può presentare domanda e vedere riconosciuto il contributo?

L’impresa iscritta al registro delle imprese ma inattiva può presentare domanda in quanto il suo stato di inattività potrebbe essere momentaneo e derivare anche dallo stesso evento calamitoso e comunque dalle sue conseguenze; tuttavia al momento della erogazione del contributo la stessa impresa dovrà risultare attiva.

In caso di accertamento dell’insussistenza di condizioni di regolarità contributiva in capo all’impresa esecutrice, nell’impossibilità di rilasciare il nulla osta a quest’ultima, è possibile rilasciarlo in favore dell’impresa beneficiaria, qualora essa risulti in regola ed abbia provveduto all’integrale pagamento del corrispettivo comprovato da fatture quietanzate?

No, perché ciò costituirebbe elusione della normativa antimafia. Il richiedente il contributo può solo individuare un altro fornitore ed attendere che le verifiche vengano espletate su quest’ultimo